



AGGIORNAMENTO DELLE DIRETTIVE INDIRIZZATE ALLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Direttive fornite con la DGR 2101/2014, la DGR 447/2015 e la DGR 751/2021	NUOVO TESTO
A) Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi (DGR 2101/2014) A-I. Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, utilizzeranno la procedura di evidenza pubblica in applicazione della normativa regionale, statale ed europea in materia di appalti pubblici, mentre le altre società partecipate, ove non fossero già tenute per legge a tale applicazione, dovranno comunque adottare, per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi le modalità descritte nell'art. 27 del D. Lgs. 163/2006. Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione adottano parametri di qualità e prezzo secondo le modalità previste dall'art. 5 della L.R. 39/2013.” A-II. Le società devono adottare apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e di servizi, in applicazione del D. Lgs. 163/2006, ed in particolare dell'art. 125.	A) Direttive in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi A-I. Le società partecipate in via totalitaria, maggioritaria o controllate dalla Regione sono tenute all'acquisto di lavori, forniture e servizi secondo la disciplina di cui al D.lgs. 36/2023 e delle altre disposizioni vigenti in materia e adottano altresì parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione dal programma per la razionalizzazione degli acquisti nella pubblica amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 39/2013. A-II. Ove possibile, le medesime società aderiscono alle convenzioni Consip o ricorrono al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MePA o ad altri mercati elettronici – ovvero si dotano di una piattaforma di approvvigionamento digitale. A-III. Nell'acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto la soglia di rilevanza europea le società a partecipazione maggioritaria regionale utilizzano proprie procedure semplificate e si ispirano ai principi, ove compatibili, di cui agli indirizzi approvati con DGR n. 671/2024. A-IV. Le società a partecipazione regionale tenute a mettere in atto quanto previsto dai protocolli di intesa in materia di appalti e per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico regionale, siglati dalla Regione con altri soggetti pubblici o privati, riportano all'interno della relazione al bilancio d'esercizio le azioni a tal fine intraprese. A-V. In coerenza a quanto stabilito dall'art. 57 del D.lgs. 36/2023 le società a partecipazione maggioritaria regionale adottano nei capitolati di gara criteri ambientali volti ove possibile a ridurre il consumo di energia, a favorire il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e a ridurre i chilometri percorsi lungo tutte le fasi del ciclo di vita di beni, servizi e opere.
B) Direttive in materia di società strumentali (DGR 2101/2014) B-I. Le società costituite o partecipate dalla Regione del Veneto per la produzione di beni e servizi	B) Direttive in materia di società in house B-I. Le società regionali <i>in house</i> a partecipazione regionale maggioritaria, nell'apposita relazione da presentare contestualmente al bilancio di esercizio,



strumentali alla propria attività, nonché, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di propria competenza, possono operare solo nei limiti appresso indicati: a) devono operare con gli enti costituenti o partecipanti; b) non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara; c) devono avere oggetto sociale esclusivo.	danno atto che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato è effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dalla Regione o dagli altri enti pubblici soci, in caso di controllo analogo congiunto, indicandone il relativo importo. B-II. In caso di svolgimento di attività anche in favore di terzi, la relazione deve indicare come essa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. B-III. Entro il 31 ottobre le società in house a partecipazione regionale maggioritaria rendono disponibili ai competenti uffici regionali, secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale, il budget per l'anno successivo, oltre che un preconsuntivo dell'esercizio in corso. Ove non fosse possibile per la società produrre un documento che riporti un risultato positivo a fine esercizio, la Direzione competente in materia di società partecipate dovrà convocare un tavolo di lavoro a cui partecipano rappresentanti della medesima società e delle strutture regionali affidanti, al fine di valutare possibili azioni volte al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario. B-IV. Le società in house a partecipazione regionale maggioritaria trasmettono ai competenti uffici regionali aggiornamenti sull'andamento dell'esercizio in corso ai fini del monitoraggio economico-finanziario. B-V. In caso di controllo analogo a cascata, la "società tramite" predispone l'istruttoria sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno dell'assemblea della propria controllata mettendola a disposizione della Giunta regionale in tempo utile affinché questa possa fornire le opportune indicazioni di voto.
C) Direttive in materia di personale dipendente (DGR 751/2021) C-I. Gli organi amministrativi delle società controllate predispongono, in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della LR 39/2013, i piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, i quali devono contenere una specificazione dei costi collegati e una qualificazione delle risorse atte a coprirli. In tali piani, inoltre, deve essere indicato il contratto	C) Direttive in materia di personale dipendente C-I. Gli organi amministrativi delle società controllate dalla Regione predispongono, in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della LR 39/2013, i piani triennali dei fabbisogni di personale e loro eventuali variazioni, i quali devono contenere una specificazione dei costi collegati e una qualificazione delle risorse atte a coprirli. In tali piani, inoltre, deve essere indicato il



4db765c4



nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell'organigramma, indicata la qualifica, la RAL e il costo aziendale e i minimi tabellari previsti e inoltre formulata una proposta di comparazione con il contratto vigente per il personale regionale. I piani triennali devono inoltre rappresentare in maniera chiara la dotazione organica al momento della predisposizione degli stessi, evidenziando inoltre gli eventuali esuberi. C-II. Ove il piano triennale preveda un incremento del personale a tempo indeterminato rispetto a quello attualmente presente nella società, ai fini della sua sostenibilità, deve essere corredato da proiezioni economico-finanziarie di almeno cinque anni. Insieme al piano triennale le società presentano anche il proprio regolamento per il reclutamento del personale, la cui congruenza viene valutata dalla Struttura competente in materia di personale, che può prescrivere eventuali correttivi. C-III. Il Collegio Sindacale emette il parere previsto dall'art. 8, comma 1, della LR 39/2013, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dal piano triennale nonché sulla sua sostenibilità economico-finanziaria, anche sulla base delle proiezioni economiche elaborate dalla società di cui al C-II. C-IV. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle Strutture regionali competenti nel settore in cui opera la società o che le abbiano affidato o debbano affidarle delle attività o che le erogino dei contributi, con il coordinamento della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società e con il parere della Struttura competente in materia di personale, approva i piani triennali, anche con l'inserimento di particolari prescrizioni che diventano parte integrante dei piani stessi. C-V. Le relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani redatte dagli organi amministrativi delle società devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il termine di due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento e devono contenere una parte dedicata alle misure intraprese per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 9 della L.R. 39/2013 e nel caso esplicitare le ragioni ostative a tale raggiungimento. C-VI. A seguito dell'analisi effettuata, da parte della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società, con il parere della Struttura competente in materia di personale ed eventualmente dell'Avvocatura	contratto nazionale di lavoro applicato e, per ciascuna posizione nell'organigramma, indicata la qualifica, la RAL e il costo aziendale. I piani triennali devono inoltre rappresentare in maniera chiara il personale in essere al momento della predisposizione degli stessi, evidenziando inoltre gli eventuali esuberi. C-II. Ove il piano triennale preveda un incremento del personale a tempo indeterminato rispetto a quello attualmente presente nella società, ai fini della sua sostenibilità, deve essere corredato da proiezioni economico-finanziarie di almeno cinque anni. Insieme al piano triennale le società presentano anche il proprio regolamento per il reclutamento del personale, la cui congruenza viene valutata dalla Struttura competente in materia di personale, che può prescrivere eventuali correttivi. C-III. L'organo di controllo emette il parere previsto dall'art. 8, comma 1, della LR 39/2013, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile previsto dal piano triennale nonché sulla sua sostenibilità economico-finanziaria, anche sulla base delle proiezioni economiche elaborate dalla società di cui al C-II. C-IV. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria effettuata dalle Strutture regionali competenti nel settore in cui opera la società o che le abbiano affidato o debbano affidarle delle attività o che le erogino dei contributi, con il coordinamento della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società e con il parere della Struttura competente in materia di personale, approva i piani triennali, anche con l'inserimento di particolari prescrizioni che diventano parte integrante dei piani stessi. C-V. Le relazioni semestrali sullo stato di attuazione dei piani redatte dagli organi amministrativi delle società devono essere trasmesse alla Giunta regionale entro il termine di due mesi dalla scadenza del semestre di riferimento. C-VI. A seguito dell'analisi effettuata, da parte della Struttura avente compiti di vigilanza sulle società, con il parere della Struttura competente in materia di personale ed eventualmente dell'Avvocatura regionale, sulle relazioni semestrali di attuazione dei piani triennali inviate dalle società o su altra documentazione pervenuta inerente l'attuazione dei piani triennali, la Giunta regionale, ove rinvenga delle assunzioni avvenute in violazione di quanto
--	--



4db765c4



regionale, sulle relazioni semestrali di attuazione dei piani triennali inviate dalle società o su altra documentazione pervenuta inerente l'attuazione dei piani triennali, la Giunta regionale, ove rinvenga delle assunzioni avvenute in violazione di quanto previsto dai piani triennali, o in palese violazione della normativa nazionale vigente al momento delle assunzioni o di quanto previsto nei regolamenti per il reclutamento di personale o dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 9 della L.R. 39/2013, senza che le ragioni ostative siano valutate fondate, decide con proprio provvedimento quali misure adottare in proposito, oltre alla revoca dei componenti dell'organo amministrativo ove abbia provveduto alla loro nomina o designazione. C–VII. Fatto salvo il termine di legge previsto per la presentazione alla Giunta del piano triennale 2021-2023, i piani successivi saranno presentati, ogni tre anni, entro il 1° ottobre dell'anno precedente al triennio considerato. L'eventuale variazione del piano triennale è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata.” DGR 447/2015 Ad ogni modo, le assunzioni a tempo indeterminato potranno avvenire nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tenuto conto che la spesa regionale del personale è inferiore al 25% del totale della spesa corrente, in applicazione dell'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 3, comma 5 quater, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014. Le società controllate in via diretta dovranno, ad ogni modo, assicurare il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 557 – quater della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 18, comma 2 bis del DL 112/2008 e successive modifiche ed integrazioni.	previsto dai piani triennali, o in palese violazione della normativa nazionale vigente al momento delle assunzioni o di quanto previsto nei regolamenti per il reclutamento di personale o dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, decide con proprio provvedimento quali misure adottare in proposito, oltre alla revoca dei componenti dell'organo amministrativo ove abbia provveduto alla loro nomina o designazione. C–VII. I piani saranno presentati, ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio considerato. L'eventuale variazione del piano triennale è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata. C–VIII. Nel caso in cui il costo del personale previsto dal piano dei fabbisogni superi il valore medio dell'analogo costo registrato nel triennio 2011/2013 (vincolo di legge a cui è soggetta la Regione), la previsione di un incremento di personale è ammessa, fermo restando la condizione della sostenibilità economico-finanziaria, ove sia presente almeno una delle seguenti condizioni: 1) le proiezioni economico-finanziarie evidenziano un miglioramento dell'efficienza tramite un aumento del fatturato in termini percentuali superiore a quello dei costi da sostenere, 2) le nuove assunzioni sono volte a migliorare la sicurezza, oppure sono dedicate ai fini della tutela dell'ambiente o del risparmio energetico, oppure sono necessitate per adempiere appositi obblighi normativi, 3) rispetto al triennio considerato la società presenta un mutamento sostanziale della tipologia o del volume delle attività. C–IX. Alle società controllate dalla Regione si applicano i medesimi limiti al <i>turn over</i> a cui è soggetta la Regione, fatto salvo nei casi in cui l'assunzione sia una sostituzione necessaria per lo svolgimento di un'attività non prescindibile, oppure sia necessaria per svolgere una nuova attività prevista dall'oggetto sociale o affidata dalla Regione, oppure nei casi indicati ai punti 1) e 2) della precedente direttiva.
--	---



4db765c4



D) Direttive in materia di comunicazione alla Regione (DGR 2101/2014) D-I. Entro il 31 marzo di ogni anno tutte le società a partecipazione regionale, anche al fine degli adempimenti previsti dal comma 587 art. 1 della legge 296/2006, dall'art. 22 del D.Lgs 33/2013 e dall'art. 13, comma 5 – bis del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, devono comunicare all'amministrazione regionale l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto per l'anno precedente a favore di ciascun componente dell'organo amministrativo della società, del direttore generale e delle altre figure apicali. Se tali soggetti hanno diritto ad un gettone di presenza verrà comunicato l'importo complessivo derivante dal numero di sedute partecipate. Entro la medesima data, o entro le scadenze che saranno di volta in volta comunicate in corso d'anno, le società di cui sopra, devono comunicare alla Regione del Veneto tutte le informazioni a loro disposizione che saranno necessarie a soddisfare le richieste degli organi di controllo e in particolare della Corte dei Conti. D-II. Nel caso le società regionali possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare anche la composizione degli organi di tali società in scadenza nell'anno successivo, i relativi compensi, nonché gli eventuali poteri di nomina o designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi. D-III. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 5/2001 e dell'art. 58 della L.R. 39/2001, quelle partecipate dalla Regione del Veneto con quota di controllo, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 39/2013, quelle a partecipazione regionale maggiore o uguale al 30 % del capitale sociale e quelle per cui altra legge regionale lo preveda, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, una sull'individuazione degli obiettivi prefissati per l'anno in corso, nonché un prospetto sugli obiettivi di medio-lungo termine, a valere su di un periodo di 3-5 anni, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale.	D) Direttive in materia di comunicazione alla Regione D-I. Entro il 31 gennaio le società a partecipazione regionale, anche al fine degli adempimenti previsti dall'art. 22 del D.Lgs 33/2013, devono comunicare all'amministrazione regionale l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione e l'ammontare del trattamento economico complessivo annuo lordo riconosciuto per l'anno precedente a favore di ciascun componente dell'organo amministrativo della società. Entro le scadenze che saranno di volta in volta comunicate in corso d'anno, le società di cui sopra, devono comunicare alla Regione del Veneto tutte le informazioni a loro disposizione che saranno necessarie a soddisfare le richieste degli organi di controllo e in particolare della Corte dei Conti. D-II. Nel caso le società di cui al punto precedente possiedano partecipazioni in altre società, esse devono comunicare la quota di partecipazione, la composizione, durata e compensi degli organi di tali società, nonché gli eventuali poteri di nomina o designazione loro spettanti in relazione ai medesimi organi. D-III. Le società a partecipazione regionale maggioritaria, ai sensi dell'art. 58, comma 4, della L.R. 39/2001, quelle partecipate dalla Regione del Veneto con quota di controllo, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 39/2013 e quelle per cui altra legge regionale lo preveda, in coerenza con quanto stabilito nel DEFR in relazione agli obiettivi da perseguire da parte di ciascuna società, e in attuazione di quanto previsto dall'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale una relazione sul raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi aziendali dell'anno precedente, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale. L'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio, in attuazione del provvedimento della Giunta regolante la partecipazione del rappresentante regionale, prende atto della rendicontazione degli obiettivi e dei relativi pareri formulati dalle Strutture regionali competenti e formula eventuali rilievi.
--	--



4db765c4



D-IV. Entro la data di cui ai punti precedenti le società a partecipazione regionale con le quali la Regione abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio, trasmettono, previa condivisione con le strutture regionali competenti per materia, alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2007, una relazione sulle attività svolte, utilizzando gli indicatori predisposti dall'Amministrazione regionale, ai fini del controllo e monitoraggio sulle stesse. La Giunta regionale verrà informata annualmente in merito allo svolgimento dell'attività di controllo svolta dalle competenti strutture regionali. D-V. Entro la medesima data le società a partecipazione regionale in cui la Regione detenga una quota di controllo o almeno il 30% del capitale sociale dovranno trasmettere il budget previsto per l'anno in corso, il preconsuntivo dell'anno precedente, l'ultimo consuntivo approvato e quello del 2009, comprensivi delle indicazioni per le tipologie di spesa considerate dalla DGR 2951/2010, redatti secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale. Nei documenti di budget deve essere presente una ricognizione dei costi del personale, delle consulenze e degli incarichi professionali, nonché una proposta volta al contenimento delle spese di funzionamento, come previsto dall'art. 2 della LR 39/2013. Secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 5, dello statuto regionale, il budget previsto per l'anno in corso deve essere trasmesso dalle società anche al Consiglio regionale. D-VI. Le società trasmetteranno all'Amministrazione regionale i verbali definitivi delle assemblee, non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui si sono tenute, che il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, trasmetterà alla competente Commissione consiliare, unitamente ai provvedimenti di partecipazione alle medesime. D-VII. Le società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto forniscono, con aggiornamento della situazione al 31 dicembre di ogni anno, le informazioni previste dal D.Lgs n. 33/2013 necessarie a consentire l'inserimento sul sito istituzionale regionale, dell'elenco delle medesime società, dell'entità della quota regionale di partecipazione, anche minoritaria, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra l'Ente e le società medesime ovvero tra le stesse e loro società	D-IV. Nell'assemblea di cui sopra viene inoltre preso atto della valutazione effettuata dalle competenti Strutture regionali sul raggiungimento delle finalità, la stima dei costi e degli effetti prodotti dall'affidamento di funzioni, servizi e compiti a società controllata, ai sensi dell'art. 3 della LR 39/2013. D-V. Entro il 31 ottobre le società a partecipazione regionale maggioritaria rendono disponibili ai competenti uffici regionali, secondo gli schemi predisposti dall'Amministrazione regionale, il budget per l'anno successivo, oltre che un preconsuntivo dell'esercizio in corso. D-VI. Le società partecipate trasmetteranno alla competente Struttura della Giunta regionale i verbali definitivi delle assemblee, non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui si sono tenute, i quali poi verranno trasmessi alla competente Commissione consiliare, unitamente ai provvedimenti di partecipazione alle medesime ed eventuali allegati. D-VII. In adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della L.R. 39/2013, entro il 31 marzo di ogni anno le società controllate dalla Regione trasmettono al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel secondo semestre dell'anno precedente ed un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed inoltre una relazione riportante le linee generali dell'attività prevista per il primo semestre dell'anno in corso. Parimenti, entro il 30 settembre dovranno essere trasmesse la relazione sull'attività svolta nel primo semestre dell'anno in corso, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed una relazione sulle linee generali dell'attività da svolgere nel secondo semestre.
---	--



4db765c4



controllate, indicando se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole società hanno raggiunto il pareggio di bilancio. D-VIII. In adempimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 4 della L.R. 39/2013, entro la data di cui ai punti precedenti le società controllate trasmettono al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nel secondo semestre dell'anno precedente ed un elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed inoltre una relazione riportante le linee generali dell'attività prevista per il primo semestre dell'anno in corso. Parimenti, entro il 30 settembre dovranno essere trasmesse la relazione sull'attività svolta nel primo semestre dell'anno in corso, l'elenco delle deliberazioni adottate dagli organi amministrativi nel medesimo periodo ed una relazione sulle linee generali dell'attività da svolgere nel secondo semestre. Al fine di razionalizzare l'attività informativa a carico delle società, la prima relazione semestrale sull'attività svolta nel semestre precedente e quella sulle linee generali del semestre successivo coincideranno con quelle previste al precedente punto D-III, con la specificazione delle linee generali che avranno prioritaria attuazione nel corso del semestre successivo. Sulle relazioni semestrali e sulle linee generali delle attività previste, le strutture regionali competenti per settore di operatività delle società forniscono un parere al fine di permettere alla Giunta regionale, nell'ambito dei suoi poteri di vigilanza e di controllo, di fornire alle Società appositi indirizzi correttivi.	
E) Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura (DGR 2101/2014) E-I. A decorrere dall'anno 2014 il costo annuo complessivo per studi ed incarichi di consulenza, per la formazione, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non può essere superiore a quello sostenuto nell'anno 2013, per le società che abbiano rispettato i relativi limiti dettati dalla DGR 2951/2010. Le altre società devono ridurre progressivamente tali costi, distribuendo nell'arco di tre esercizi la riduzione in quote costanti, fino a raggiungere il rispetto dei succitati limiti per l'anno 2016. Le deroghe ai limiti in questione sono giustificate solo nel caso la mancata realizzazione delle attività legate ai succitati costi prefiguri un danno alla	E) Direttive in materia di contenimento della spesa di varia natura E-I. Le società a partecipazione regionale maggioritaria possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca, come definiti nella Delibera della Corte dei Conti 15 febbraio 2005 n. 6/CONTR/05, ove siano presenti i seguenti presupposti: - corrispondenza dell'oggetto della prestazione richiesta con la mission aziendale; - accertamento dell'impossibilità oggettiva di procurarsi all'interno della società la figura professionale idonea allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico; - temporaneità dell'esigenza;



4db765c4



società medesima o a eventuali suoi creditori e devono essere rappresentate, con le specifiche motivazioni, nella relazione sul rispetto delle direttive di cui alla lett. H. In ogni caso le società non possono sostenere costi per sponsorizzazioni. Le proposte di contenimento delle spese di funzionamento, presentate ai sensi dell'art. 2 della LR 39/2013, con le modalità indicate dalla lett. D – V delle presenti direttive, devono comunque prefigurare un equilibrio economico finanziario della società. Per le società che possono raggiungere il rispetto dei limiti succitati entro il 2016, la proposta di contenimento delle spese di funzionamento dovrà presentare almeno la riduzione di uno o più costi riconducibili a spesa di funzionamento. Sulle proposte forniscono il loro parere le Strutture regionali titolari di somme stanziati a bilancio per l'erogazione di contributi o finanziamenti in favore delle società proponenti. La Giunta, con il medesimo provvedimento regolante la partecipazione del rappresentante regionale all'assemblea avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio della società, si pronuncia in merito alla proposta di contenimento, tenuto conto dei criteri summenzionati e che l'erogazione di finanziamenti e di contributi è subordinata alla condivisione della medesima proposta, secondo quanto previsto dall'articolo di legge regionale succitato. E-II. In fase di rinnovo dei contratti di servizio la Regione del Veneto terrà conto del risparmio di spesa conseguito dall'applicazione delle direttive di cui sopra al fine della riduzione dei relativi corrispettivi. E-III. In sede di approvazione del bilancio societario dovrà essere distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al risparmio di spesa conseguito attraverso la riduzione delle spese per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e per sponsorizzazioni. F) Direttiva in materia di composizione e compensi agli organi societari (DGR 2101/2014) F-I. Le società controllate, anche in via indiretta, adeguano i propri statuti, ove necessario e per quanto riguarda la composizione degli organi sociali, l'attribuzione di deleghe ed il divieto di corrispondere gettoni di presenza, alle disposizioni	- particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. E-II. Le società a partecipazione regionale maggioritaria sono tenute ad adottare un proprio Regolamento per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. E-III. Le società a partecipazione regionale maggioritaria non possono sostenere spese per sponsorizzazioni. E-IV. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi specifici di contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 175/2016 e dall'art. 2 della L.R. 39/2013, le società controllate dalla Regione presentano le loro proposte entro il 31 marzo di ogni anno. Anche sulla base di queste, la Giunta, con il medesimo provvedimento regolante la partecipazione del rappresentante regionale alle rispettive assemblee aventi all'ordine del giorno l'approvazione dei bilanci di esercizio delle società, assegna gli obiettivi specifici annuali e pluriennali per il contenimento delle spese di funzionamento e prende atto del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati per l'esercizio in approvazione. F) Direttiva in materia di composizione e compensi agli organi societari F-I. Nelle società controllate dalla Regione, il limite massimo ai compensi spettanti ai suoi organi è costituito dall'importo minore tra quello determinato dall'applicazione della legge nazionale
--	--



4db765c4



di cui all'art. 6 della LR 39/2013 e ad eventuale altra normativa statale o regionale vigente in materia. F–II. Nelle società controllate, oltre al rispetto del limite, per quanto riguarda i compensi degli amministratori, previsto dalla lett. b) co. 1 dell'art. 17 della L.R. 47/2012, a partire dal primo rinnovo i compensi annui lordi onnicomprensivi spettanti ai componenti degli organi non possono essere superiori a quelli indicati nell'art. 7 della L.R. 39/2013. F–III. A decorrere dall'esercizio 2015 le società controllate titolari di affidamento diretto da parte della Regione per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, fatto salvo il caso che il risultato benché negativo sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. F – IV. Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 2436/2013, i rimborsi spese dovuti per l'espletamento dell'incarico ai componenti degli organi delle società controllate non possono ricomprendere spese diverse da quelle ammissibili per le missioni dei dipendenti regionali né prevedere limiti superiori alle medesime. A tal fine, ove fosse necessario, le società controllate adeguano i propri statuti e regolamenti. G) Direttive in materia di società indirette (DGR 2101/2014) G-I. Le società partecipate dalla Regione del Veneto forniranno alle proprie società controllate, fatta eccezione per quelle quotate in mercati regolamentati, le medesime direttive a loro trasmesse dalla Giunta Regionale in materia di personale, di compensi agli organi societari, di costi relativi per studi e incarichi di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e costi per sponsorizzazioni. Le eventuali deroghe volte ad evitare un danno per la società o i creditori saranno comunicate all'organo amministrativo della società controllante.	e quello determinato dall'applicazione della norma regionale. F–II. I rimborsi spese dovuti per l'espletamento dell'incarico ai componenti degli organi delle società controllate dalla Regione, riconosciuti entro i limiti previsti dall'art. 7 della L.R. 39/2013, non possono ricomprendere spese diverse da quelle ammissibili per le missioni dei dirigenti regionali. A tal fine, ove fosse necessario, le società controllate adeguano i propri statuti e regolamenti. G) Direttive in materia di società indirette G-I. Le presenti direttive, ove compatibili, si applicano anche alle società controllate in via indiretta.
--	--



4db765c4



H) Direttive in materia di applicazione delle linee di indirizzo dettate dalla Regione (DGR 2101/2014) H-I. Anche al fine della rideterminazione dei corrispettivi dei contratti di servizio in fase di rinnovo, il Consiglio di Amministrazione o, dove previsto, l'Amministratore Unico delle società, illustra, in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto o delle norme cogenti nelle materie trattate ai sensi della lettera I). A tal fine la documentazione relativa al bilancio di esercizio, corredata della relativa convocazione, dovrà pervenire alla Giunta regionale, anche in formato elettronico, con congruo anticipo (almeno 20 giorni lavorativi) rispetto alla data prevista per l'assemblea, che l'Amministrazione regionale, per il tramite del responsabile della Struttura competente, si riserva di chiedere il posticipo o la variazione per esigenze istruttorie o di approvazione del relativo atto di partecipazione. L'organo amministrativo riporterà nel medesimo documento i dati di cui sopra anche in relazione alle proprie società controllate, ove presenti. Conseguentemente, nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione di un rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio verrà riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e verranno formulate le opportune osservazioni. I) Direttive in materia di adempimento a disposizioni normative cogenti nelle materie trattate (DGR 2101/2014) I-I. Le direttive del presente provvedimento si applicano alle società a partecipazione regionale qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti più restrittive nelle materie trattate. L) Direttive in materia di requisiti per la nomina negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta (DGR 2101/2014) L-I. Le persone nominate o designate dalla Giunta regionale negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità	H) Direttive in materia di applicazione delle linee di indirizzo dettate dalla Regione H-I. L'organo amministrativo delle società a partecipazione regionale maggioritaria illustra, in modo dettagliato, all'interno della relazione al bilancio consuntivo, l'applicazione e il rispetto delle direttive fornite dalla Giunta regionale del Veneto. A tal fine la documentazione relativa al bilancio di esercizio, corredata della relativa convocazione, dovrà pervenire alla Giunta regionale, anche in formato elettronico, con congruo anticipo (almeno 20 giorni lavorativi) rispetto alla data prevista per l'assemblea. Nel medesimo documento saranno riportati i dati di cui sopra anche in relazione alle proprie società controllate, ove presenti. Conseguentemente, nel provvedimento della Giunta regionale regolante la partecipazione di un rappresentante regionale all'assemblea societaria di approvazione del bilancio verrà riportata la situazione della società rispetto alle direttive impartite e verranno formulate le opportune osservazioni. I) Direttive in materia di adempimento a disposizioni normative cogenti nelle materie trattate I-I. Le direttive del presente provvedimento si applicano alle società a partecipazione regionale qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti più restrittive nelle materie trattate. L) Direttive in materia di requisiti per la nomina negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale diretta ed indiretta L-I. Le persone nominate o designate dalla Giunta regionale negli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale dovranno essere in possesso, oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità
--	--



4db765c4



professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere. L-II. Non potrà essere nominata o designata dalla Giunta regionale quale componente dell'organo amministrativo di una società a partecipazione regionale una persona che ricopra al momento della designazione o della nomina l'incarico di consigliere in altra società a partecipazione regionale, anche indiretta. L-III. Le società a partecipazione regionale si asterranno dal nominare o designare consiglieri propri o di altra società a partecipazione regionale negli organi amministrativi di società da loro partecipate. L-IV. La persona nominata o designata da una società a partecipazione regionale per ricoprire l'incarico di componente dell'organo amministrativo di una propria società partecipata, dovrà essere in possesso oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere. M) Direttive in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale (DGR 2101/2014) M-I. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate controllate, anche in via indiretta, dalla Regione dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 39/2013 ed inoltre non potrà essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione, secondo quanto previsto all'art. 23 – bis c. 5 – ter del decreto legge 201/2011, come fissato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 66/2014, convertito con legge 89/2014, e s.m.i.. M-II. I componenti, di nomina o designazione regionale, degli organi amministrativi di società controllate dalla Regione, all'atto del loro	professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere. L-II. Non potrà essere nominata o designata dalla Giunta regionale quale componente dell'organo amministrativo di una società a partecipazione regionale una persona che ricopra al momento della designazione o della nomina l'incarico di consigliere in altra società a partecipazione regionale, anche indiretta. L-III. Le società controllate dalla Regione si asterranno dal nominare o designare negli organi amministrativi di società da loro partecipate consiglieri di altra società a partecipazione regionale o propri consiglieri a meno che, in questo secondo caso, non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento. L-IV. La persona nominata o designata da una società controllata dalla Regione per ricoprire l'incarico di componente dell'organo amministrativo di una propria società partecipata, dovrà essere in possesso oltre ai requisiti previsti dalla legge e dai rispettivi statuti societari, di provate capacità professionali, di esperienza e indipendenza in relazione all'incarico da svolgere. M) Direttive in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica regionale M-I. I componenti, di nomina o designazione della Giunta regionale degli organi amministrativi di società a partecipazione regionale maggioritaria dalla Regione, all'atto del loro insediamento in carica, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente alla nomina o designazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle direttive fornite col presente provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari. M-II. Le società a partecipazione regionale maggioritaria non possono effettuare spese di
--	--



4db765c4



insediamento in carica, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione di presa d'atto della possibilità di essere revocati per giusta causa, su decisione dell'organo regionale competente alla nomina o designazione, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla L.R. 39/2013, di inottemperanza da parte della società alle direttive fornite col presente provvedimento ed in caso di un progressivo peggioramento dei conti per due esercizi finanziari. M-III. Le società partecipate totalmente o in via maggioritaria dalla Regione, a partire dall'anno 2013, devono ridurre le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi del 50% rispetto a quelle effettuate nell'anno 2011. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge. Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell'anno precedente e nell'anno 2011. M-IV. Le società a partecipazione regionale sono tenute a recepire i criteri di utilizzo delle auto di servizio di cui all'Allegato A della DGR n. 2436 del 20/12/2013 nei propri statuti o atti di ordinamento interno, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'utilizzo di auto aziendale, in via ordinaria, per gli organi e le strutture di vertice aziendale nel tragitto abitazione-luogo di lavoro, nonché misure per il contenimento della spesa pubblica (per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi). Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione della presente direttiva, più restrittive. Le società a partecipazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale, pubblicano e aggiornano nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto. In particolare, le società si impegnano ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti	ammontare superiore al 80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori per legge, per servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale e autostradale, nonché per interventi di risanamento ambientale e di realizzazione di infrastrutture di servizio pubblico. Al fine di monitorare il rispetto di tale direttiva le società di cui sopra trasmetteranno alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno una relazione attestante gli importi delle spese in questione effettuate nell'anno precedente e nell'anno 2009. M-III. Le società a partecipazione regionale maggioritaria sono tenute a recepire i criteri di utilizzo delle auto di servizio di cui all'Allegato A della DGR n. 2436 del 20/12/2013 nei propri statuti o atti di ordinamento interno, prevedendo, tra l'altro, l'esclusione dell'utilizzo di auto aziendale, in via ordinaria, per gli organi e le strutture di vertice aziendale nel tragitto abitazione-luogo di lavoro, nonché misure per il contenimento della spesa pubblica (per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi). Detti criteri si applicano qualora non sussistano disposizioni normative obbligatorie e cogenti, vigenti o successive alla data di adozione della presente direttiva, più restrittive. Le medesime società, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano alla Giunta Regionale, pubblicano e aggiornano nel proprio sito internet aziendale, i dati e le informazioni al 31 dicembre dell'anno precedente relativi all'utilizzo delle auto aziendali da parte del proprio personale, secondo le disposizioni emanate dalla Regione del Veneto. In particolare, le società si impegnano ad indicare in appositi prospetti riepilogativi le seguenti informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo (autovettura o autocarro/altro), marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). Le società sono tenute, inoltre, a riportare i dati relativi
---	--



4db765c4



informazioni relative alle auto di servizio: tipo di veicolo (autovettura o autocarro/altro), marca e modello, anno di immatricolazione, titolo di possesso (proprietà, comodato d'uso, noleggio), settore/area di attività di impiego, se rientra o meno in un piano di riduzione e la proposta di razionalizzazione (mantenere, rottamare, vendere, sostituire con veicolo di cilindrata inferiore). Le società sono tenute, inoltre, a riportare i dati relativi al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché indicando l'importo globale dei relativi rimborsi spese, distinto tra componenti degli organi sociali e dipendenti. Il mancato invio alla Giunta Regionale o la mancata pubblicazione via web nei termini stabiliti delle informazioni inerenti le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti." M-V. Le società monitorano l'applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013 richiedendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio ai propri dipendenti, ai componenti degli organi sociali nonché ai lavoratori autonomi a cui debbano pagare delle prestazioni e, con cadenza annuale, relazionano in merito alla Giunta regionale. N) Direttive in materia di trasparenza e pubblicità e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (DGR 2101/2014) N – I. Nei siti web delle società controllate, anche in via indiretta, deve essere sempre possibile reperire facilmente da parte di chiunque le informazioni complete di cui all'art. 11, c. 1, della L.R. 39/2013. Le strutture regionali prima di procedere all'eventuale erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate devono verificare che il loro sito web sia conforme a quanto sopra indicato. N–II. Le società a partecipazione regionale devono aggiornare i propri modelli di organizzazione ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 alle modificazioni normative introdotte dalla L. 190/2012 e ad eventuali successive leggi in materia. Gli organi amministrativi delle medesime società, annualmente, in sede di approvazione del bilancio, relazionano all'assemblea in merito al funzionamento del	al numero di missioni autorizzate annualmente mediante l'uso dell'auto propria, distinguendo se effettuate dai componenti degli organi sociali o dai dipendenti, nonché indicando l'importo globale dei relativi rimborsi spese, distinto tra componenti degli organi sociali e dipendenti. Il mancato invio alla Giunta Regionale o la mancata pubblicazione via web nei termini stabiliti delle informazioni inerenti le auto di servizio o il mancato recepimento dei criteri di utilizzo comporta la sospensione di ogni erogazione regionale a favore dei soggetti inadempienti. M-IV. Le società controllate dalla Regione monitorano il rispetto del limite massimo al trattamento economico degli amministratori, dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, richiedendo apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio. Effettuano inoltre il medesimo controllo nei confronti dei lavoratori autonomi a cui debbano pagare delle prestazioni, in applicazione dei commi da 471 a 475 dell'art. 1 della legge 147/2013. N) Direttive in materia di trasparenza e pubblicità e per l'aggiornamento modelli di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 N–I. Nei siti web delle società controllate dalla Regione, anche in via indiretta, deve essere sempre possibile reperire facilmente da parte di chiunque le informazioni complete di cui all'art. 11, c. 1, della L.R. 39/2013. Le strutture regionali prima di procedere all'eventuale erogazione di contributi e finanziamenti alle società controllate devono verificare che il loro sito web sia conforme a quanto sopra indicato. N–II. Le società a partecipazione regionale maggioritaria devono tenere aggiornati i propri modelli di organizzazione ex art. 6 del D.Lgs. 231/2001 in relazione ai mutamenti della normativa in materia e dell'organizzazione aziendale. Gli organi amministrativi delle medesime società, annualmente, in sede di approvazione del bilancio,
--	--



4db765c4



sistema di controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.. O) Direttive relative all'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere forniti da società in house nonché all'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico. (DGR 2101/2014) O-I. L'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere effettuata presso una società in house deve essere preceduta da una verifica dell'impossibilità di produrli tramite l'organizzazione regionale e da una indagine di mercato che ne dimostri la convenienza svolte dalla competente struttura regionale e previo parere favorevole della competente commissione consiliare. O-II. I medesimi presupposti devono sussistere, ai sensi dell'art. 3, c. 2, della L.R. 39/2013 anche per l'affidamento alle medesime società di funzioni o servizi rivolti al pubblico. O-III. In applicazione del comma 3 dell'articolo di legge succitato, entro il 15 aprile di ogni anno le strutture regionali competenti trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa il raggiungimento delle finalità, la stima dei costi e gli effetti prodotti dalle acquisizioni e dagli affidamenti alle società in house effettuati nell'anno precedente. La Giunta, entro il 30 settembre di ogni anno, con apposito atto informerà la competente commissione consiliare della propria valutazione.	relazionano all'assemblea in merito al funzionamento del sistema di controlli adottato sulla base delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..
--	---



4db765c4

